

CAMERA DEI DEPUTATI N. 577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Istituzione dell'Ordine del Tricolore

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge, composta di otto articoli, intende istituire l'Ordine del Tricolore.

L'articolo 1 istituisce appunto tale nuovo ordine onorifico, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrato nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

b) ai combattenti della guerra 1940-45; ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45 fruanti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia.

L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. In particolare, si è previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo.

L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due

generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

L'articolo 5 prevede che le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, dietro domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.

L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 8 dispone l'immediata entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

ART. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gap-piste, regolarmente inquadrato nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 fruanti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

ART. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

ART. 4.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'associazione dei combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'associazione dei partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

ART. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

ART. 6.

1. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001590